



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

Nella persona del cons. Massimo Agliocchi, in funzione di giudice monocratico in materia di ricorsi pensionistici, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 4789** del registro di segreteria, proposto da:

A.C. (C.F. OMISSIS), nata il OMISSIS a OMISSIS, residente a OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Valcanover (C.F.: OMISSIS - PEC avvfilippovalcanover@recapitopec.it, fax 0461/986685) e dall'avv. Sara Pinamonti (C.F. OMISSIS, pec: sara.pinamonti@pectrentoavvocati.it, fax: 0461 986685) entrambi del foro di Trento, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Trento, via Grazioli n. 31.

contro

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, via Ciro il Grande n. 21 – 00144 Roma (P.IVA 0212115001), rappresentato e difeso dagli avvocati Raimund Bauer (OMISSIS) e Marta Odorizzi (OMISSIS), come da procura generale alle liti Notaio Roberto Fantini di Fiumicino del 23

gennaio 2023, Rep. nr. 37590, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'avvocatura dell'Istituto in Trento, via delle Orfane n. 8, 38122 Trento, pec: avv.raimund.bauer@postacert.inps.gov.it e avv.marta.odorizzi@postacert.inps.gov.it, fax 0461 886885.

In punto: accertamento del diritto al riscatto degli anni di studio alla data della presentazione della domanda e condanna alla quantificazione dell'ammontare da versarsi.

- **esaminati** tutti gli atti e i documenti di causa;
- **uditi**, alla pubblica udienza del 16 maggio 2024, l'avv. Sara Pinamonti per la ricorrente e l'avv. Giulia Galvan per l'INPS, giusta delega dell'avv. Marta Odorizzi.

FATTO

1.1 Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra A.C. ha convenuto in giudizio l'INPS esponendo che:

- dall'anno OMISSIS è ostetrica presso OMISSIS;
- ha conseguito in data OMISSIS a seguito di esame di stato il diploma di infermiera dopo aver frequentato la scuola per infermieri professionali presso la OMISSIS durante gli anni accademici OMISSIS;
- ha ottenuto il diploma di ostetrica in data OMISSIS superando l'esame di stato dopo aver frequentato la scuola di ostetrica presso l'Università di OMISSIS durante gli anni accademici OMISSIS e OMISSIS;
- con determina n. OMISSIS del OMISSIS della Giunta municipale del Comune di OMISSIS veniva assunta come infermiera presso il pronto

	soccorso estivo, dal OMISSIS al OMISSIS;	
	- presentava istanza di riscatto dei 3 anni di studio per conseguire il diploma di infermiere professionale in data OMISSIS;	
	- presentava altresì richiesta di riscatto degli anni di studio finalizzati al conseguimento del diploma di ostetrica in data OMISSIS;	
	- con determina del OMISSIS l'INPDAP riconosceva il riscatto di entrambi i titoli di studio ai fini della liquidazione dell'indennità di premio di servizio;	
	- con provvedimento del OMISSIS l'INPDAP respingeva la richiesta di riscatto a fini pensionistici degli anni di studio per ottenere il diploma di infermiere sostenendo che tale titolo non era prescritto per il posto occupato (ostetrica), precisando che la ricorrente <i>“ha sempre prestato servizio con la qualifica di ostetrica e mai con la qualifica di infermiera professionale”</i> ;	
	- proponeva ricorso segnalando di aver svolto l'attività di infermiera presso il Comune di OMISSIS e rilevando che l'INPDAP inviava specifica richiesta all'ente locale;	
	- con provvedimento del OMISSIS l'INPDAP confermava il riscatto di anni 2 senza dettaglio del periodo riscattato, ma con riferimento alla domanda di riscatto del diploma di ostetrica;	
	- solo a seguito di controllo avvenuto nel corso del 2022 tramite l'ufficio previdenza dell'OMISSIS risultava che il Comune di OMISSIS aveva riscontrato alla richiesta dell'INPDAP, ma senza che ciò abbia consentito di dar seguito alla richiesta di riscatto del diploma di infermiera;	
	3	

- in data 27 gennaio 2023 il Comune di OMISSIS inviava alla ricorrente e all'INPS l'attestazione di servizio;

- l'INPS comunicava che per procedere al riscatto era necessario che il Comune provvedesse a regolarizzare la posizione contributiva;

- l'INPS non ha riconosciuto il riscatto ai fini pensionistici dei 3 anni per la scuola di infermieri;

- proponeva all'INPS richiesta di riapertura del procedimento o altro provvedimento di autotutela ottenendo però un ulteriore diniego;

- proponeva una diffida al Comune di OMISSIS, ma senza ottenere riscontro.

Dopo tale ricostruzione dei fatti, la ricorrente, nel premettere la sussistenza della giurisdizione contabile, ha evidenziato che la Corte costituzionale in più occasioni ha valorizzato ai fini contributivi la frequenza di tutti quei corsi che hanno ritardato l'accesso al lavoro dei dipendenti pubblici.

Ha poi sostenuto che non sarebbe necessario per il riscatto degli anni di studio che il titolo ottenuto sia "titolo prescritto per il posto occupato", come sostenuto nel diniego dell'INPDAP, richiamando la normativa succedutasi nel tempo e alcune circolari applicative INPDAP.

In ogni caso, atteso che la ricorrente ha svolto l'attività di infermiera presso il Comune di OMISSIS, sostiene la riscattabilità del titolo in quanto avrebbe costituito presupposto per l'assunzione presso l'ente locale.

Infine, sostiene che il riscatto deve corrispondere ai 3 anni del corso di studi, in quanto questa era la durata legale del percorso formativo nel

momento in cui è stato frequentato. Inoltre, ha precisato che all'epoca in cui ha seguito il corso di studi era sufficiente il diploma di scuola media e l'iscrizione al terzo anno della scuola superiore secondo quanto prescritto dall'art. 2 della L. n. 124/1971.

Conclude chiedendo l'accertamento e la declaratoria del diritto al riscatto a fini pensionistici del corso di studi frequentato dal OMISSIS al OMISSIS per il conseguimento del diploma di infermiera, con condanna dell'INPS a quantificare il riscatto secondo i parametri riferiti alla data di presentazione della domanda.

1.2 Si è costituito l'INPS eccependo *in primis* la decadenza del diritto al riscatto per decorso del termine decennale previsto dall'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, come interpretato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 20924/2018.

Nel merito, in via preliminare, l'INPS sostiene che il titolo di infermiere professionale non sarebbe un titolo accademico riscattabile in quanto considerato equipollente al diploma universitario di infermiere solo "...ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base". Inoltre, rileva l'INPS, per l'ammissione alle scuole dirette a fini speciali di cui al d.P.R. n. 162/1982 è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che la ricorrente non possedeva al momento dell'iscrizione alla scuola infermieri.

Rileva quindi l'INPS che la motivazione del diniego del riscatto sarebbe corretta in quanto il Comune di OMISSIS ha versato i contributi presso l'assicurazione generale INPS e non presso la pertinente cassa ex INPDAP, venendo perciò a mancare il requisito

dell'iscrizione alla gestione pubblica (ex INPDAP) per il servizio prestato come infermiera.

L'INPS ha quindi concluso, in via preliminare per l'inammissibilità del ricorso per decadenza dal diritto al riscatto e nel merito per il rigetto del gravame.

1.3 All'udienza del 22 febbraio 2024 le parti hanno ampiamente argomentato le rispettive posizioni; l'avv. dell'INPS ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 per asserita violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione nella parte in cui non prevederebbe un termine di decadenza delle azioni giudiziarie finalizzate a contestare trattamenti pensionistici incidenti sulla gestione pubblica.

1.4 Con Ordinanza n. 2 del 22 febbraio 2024 questo giudice ha disposto un supplemento istruttorio al fine di acquisire una dichiarazione del Comune di OMISSIS in merito ai requisiti di accesso al posto ricoperto dalla ricorrente presso il pronto soccorso estivo nel periodo dal OMISSIS al OMISSIS ed eventuale documentazione a supporto, assegnando all'ente locale il termine di 60 giorni e rinviando l'udienza a quella odierna.

1.5 Con nota d.d. 9 aprile 2024 il Comune di OMISSIS ha comunicato le informazioni richieste ed allegato documentazione.

1.6 Con memoria autorizzata d.d. 10 maggio 2024 la ricorrente ha dedotto in ordine alla questione di costituzionalità dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 sollevata dall'INPS sostenendone l'infondatezza – in quanto la norma in questione non distinguerebbe tra gestione pubblica

o privata INPS – e comunque l'inammissibilità, giacché nel caso di specie non si verterebbe in materia di trattamento pensionistico bensì di diritto al riscatto, ribadendo altresì l'infondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata in via preliminare dall'INPS. Nel merito, la difesa della ricorrente ha evidenziato che dall'acquisizione documentale disposta in sede processuale è stato confermato che il requisito per il posto ricoperto dalla sig.ra C. presso il Comune di OMISSIS era il possesso del diploma di infermiera. Inoltre, in ordine all'erroneo versamento da parte dell'ente locale dei contributi nella gestione INPS e non in quella CPDEL, si rileva che l'art. 24 della legge n. 1646/1962 prevede, quali requisiti per il riscatto, oltre che, ovviamente, il diploma di infermiera professionale, l'iscrizione, al momento della domanda, alla cassa previdenziale dei dipendenti degli enti locali e lo svolgimento durante la carriera di attività lavorativa in una posizione per l'ammissione alla quale sia stato prescritto il possesso del predetto diploma. Dunque, il versamento dei contributi da parte del Comune alla cassa CPDEL non sarebbe un requisito per la riscattabilità degli anni necessari al conseguimento del titolo. Infine, si richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 26/1992 che ha riconosciuto il diritto di riscatto per la liquidazione dell'indennità premio di servizio per gli infermieri professionali che avevano già conseguito il riscatto ai fini pensionistici, sottolineando che la posizione della ricorrente è invece inversa, avendo la sig.ra C. ottenuto il riscatto ai fini della liquidazione di fine servizio e non a fini di quiescenza. La difesa della ricorrente ha quindi ribadito le conclusioni già formulate nell'atto introduttivo del

giudizio.

1.7 All'odierna udienza le parti hanno ribadito e confermato le conclusioni in atti.

DIRITTO

2.1 La ricorrente contesta il mancato riscatto contributivo ai fini del trattamento pensionistico da parte dell'INPS dell'intera durata triennale del corso di studi per infermiera professionale, come da richiesta del 20 marzo 1991.

2.2 In via pregiudiziale, va confermata la giurisdizione di questa Corte, peraltro non contestata. Come statuito da Cass. civ., SS.UU., sent. n. 11849/2016 *“La controversia relativa al diritto al riscatto degli anni del corso di laurea, ed al ricongiungimento di tale periodo ai fini del trattamento pensionistico, rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti che ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti”*. Invero, la giurisdizione della Corte dei conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo (R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 artt. 13 e 62), essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del *petitum* sostanziale, a prescindere dal fatto che il ricorrente sia ancora in servizio (Cassazione, SS.UU., sentt. n. 18271/2019; n. 1306/2017; n. 4325/2014; n. 23828/2007; n. 12722/2005; questa Sezione sent./ord. n. 13/2022 e n. 1/2023; Sezione giur. Sardegna, sent. n. 41/2015).

2.3 In via preliminare di merito, va respinta l'eccezione di decadenza

del diritto al riscatto sollevata dall'INPS ex art. 47, c. 2, del d.P.R. n. 639/1970. In base alla citata disposizione: *“Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni [dieci anni prima dell'entrata in vigore del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438] dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”*. Secondo l'Istituto previdenziale, avendo la ricorrente presentato domanda di riscatto in data 20/03/1991, il diritto al riscatto azionato sarebbe ampiamente scaduto. La tesi si fonda su quanto statuito da Cass. civ., Sez. lavoro, sent. 22/08/2018, n. 20924 in base alla quale: *“La domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea rientra tra le prestazioni previdenziali previste a favore di determinati lavoratori subordinati, sicché è ad essa applicabile il termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, la cui maturazione non esclude peraltro che il riscatto possa essere chiesto successivamente, con riferimento tuttavia ai parametri retributivi in atto alla data della nuova domanda”*.

Tuttavia, tale decisione, come rilevato anche dalla difesa della ricorrente, è stata contraddetta, con argomentazioni che questo giudice ritiene pienamente condivisibili, dalla successiva sentenza

della Cass. civ., Sez. lavoro, sent. 02/07/2020, n. 13630 in base alla quale *“Il termine di decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 non si applica alla domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea, atteso che l'art. 47 concerne le controversie in materia di trattamenti pensionistici propriamente detti, nonché quelle che, pur riguardando il rapporto contributivo, mirano a ottenere lo specifico beneficio del riconoscimento di una contribuzione figurativa in vista dell'incremento del trattamento pensionistico futuro, mentre l'istituto del riscatto, essendo finalizzato, mediante il pagamento della riserva matematica ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962, alla copertura assicurativa di un periodo in cui l'interessato, per essersi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi che avrebbe invece conseguito se avesse lavorato, attiene a un rapporto preliminare e diverso rispetto a quello previdenziale”*.

In sostanza, la controversia a giudizio non attiene al trattamento pensionistico in senso stretto (rientrando comunque nella “materia pensionistica” ai fini della giurisdizione, come sopra visto), *“ma ad un diverso rapporto, ad esso preliminare, che concerne la formazione della posizione assicurativa che ne costituisce il presupposto e che ha ad oggetto, in ultima analisi, il pagamento dei contributi previdenziali”*.

In base ad un'interpretazione letterale e logica si deduce che l'art. 47, c. 2, del ridetto del d.P.R. n. 639/1970 si riferisce unicamente *“alle controversie in materia di trattamenti pensionistici”*, laddove l'azione finalizzata ad ottenere l'accertamento del diritto al riscatto del titolo di studio è invece connessa al riconoscimento, peraltro oneroso, di

anzianità contributiva che determinerà poi, alla cessazione del rapporto di lavoro, un incremento della base pensionabile (nella citata decisione la Cassazione distingue, anche in tal caso condivisibilmente, le controversie *“volte ad ottenere i benefici della rivalutazione contributiva previsti da leggi speciali”*, appartenenti effettivamente alle controversie relative *“ai trattamenti pensionistici”*, da quelle finalizzate al riscatto contributivo). Inoltre, la *ratio* del ridetto art. 47, c. 2, è rinvenibile *“...nella protezione dell’interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici (Cass. nn. 12508 del 2000, 18528 del 2011, 3990 del 2016, 28639 del 2018)”*, mentre non può dirsi altrettanto *“...nel caso, che qui occupa, del riscatto, trattandosi di istituto di carattere generale dell’assicurazione obbligatoria e oneroso per l’istante che ne faccia domanda, che è tenuto a pagare il 50% della riserva matematica necessaria a generare la rendita pari alla quota di pensione che gli spetterebbe in relazione ai contributi omessi nel periodo degli studi per conseguire la laurea (v. L. n. 114 del 1974, art. 2-novies, che ha abrogato la L. n. 153 del 1969, art. 50)”*.

Pertanto, in definitiva, si ritiene che la decadenza prevista dall’art. 47, c. 2, del d.P.R. n. 639/1970 non possa trovare applicazione nel caso di domanda di riscatto contributivo di titoli di studio e, perciò, l’eccezione sollevata dall’INPS va rigettata.

2.4 Va poi respinta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 per asserita violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione in quanto manifestamente infondata ed irrilevante (art. 23,

c. 2, legge 11/03/1953, n. 87). Innanzitutto, va rilevata la genericità del dubbio di costituzionalità sollevato dall'INPS; l'Istituto, infatti, ha argomentato l'eccezione solo verbalmente e sinteticamente all'udienza del 22 febbraio 2024, senza tuttavia precisare compiutamente per quali motivi la norma indubbiata (che peraltro non è stata perimetrata, riferendosi l'INPS genericamente all'intero art. 47 del d.P.R. n. 639/1970) si porrebbe in contrasto con i due articoli della Costituzione sopra citati (profilo della non manifesta infondatezza), né ha evidenziato le ragioni per cui la questione sarebbe rilevante nel presente processo.

Con riferimento all'ipotizzato contrasto (da intendersi riferito unicamente al secondo comma dell'art. 47 e non all'intero articolo) con l'art. 3 della Costituzione, l'INPS ha accennato ad una ipotetica violazione del principio di uguaglianza nella parte in cui la disposizione non prevederebbe espressamente la decadenza anche per la gestione pubblica. Tuttavia, come correttamente rilevato anche dalla difesa, non è dato riscontrare nel testo dell'art. 47, c. 2, tale distinguo, in quanto la disposizione disciplina un termine di decadenza inerente a tutte le controversie in materia di trattamenti pensionistici, siano essi a carico della gestione INPS pubblica o privata.

Per quanto attiene al dubbio di costituzionalità della ridetta disposizione per l'asserita violazione dell'art. 97 della Costituzione, nulla ha argomentato l'INPS, non ravvisandosi, in ogni caso, profili di contrasto con i principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97, c. 2, Cost.), né tanto meno la

violazione del principio dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico (art. 97, c. 1, Cost.).

La questione di legittimità costituzionale è, inoltre, irrilevante giacché, come sopra visto, nel diritto vivente, secondo l'interpretazione della più recente giurisprudenza di Cassazione, condivisa da questo giudice, la disposizione si applica solo alle controversie "*in materia di trattamenti pensionistici*" mentre la presente vicenda riguarda il riconoscimento o meno del diritto al riscatto contributivo. Peraltro, il conflitto interpretativo sussistente all'interno della Sezione lavoro della Suprema Corte può essere eventualmente risolto in via nomofilattica solo dalle Sezioni Unite della Cassazione e non attraverso l'impropria rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

2.5 Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

Va innanzitutto rilevato che non c'è contestazione, da parte dell'INPS, sul fatto che la ricorrente: (a) abbia conseguito il diploma di infermiere professionale in data OMISSIS a seguito di corso triennale e dopo aver superato l'esame di stato; (b) abbia conseguito il diploma di ostetrica in data OMISSIS dopo aver frequentato un corso biennale e superato l'esame di stato; (c) abbia presentato domanda di riscatto degli anni di studio finalizzati al conseguimento del diploma di infermiere professionale in data OMISSIS; (c) abbia presentato domanda di riscatto del periodo di studi finalizzati a conseguire il diploma di ostetrica in data OMISSIS; (d) abbia conseguito il riscatto ai fini della liquidazione dell'indennità di premio di servizio sia del diploma di infermiera, sia di quello di ostetrica; (e) abbia conseguito il riscatto ai

fini del trattamento di quiescenza solo del periodo di studi inerenti al diploma di ostetrica. Inoltre, è stato confermato, in esito all'ordinanza istruttoria n. 2/2024, che la ricorrente ha lavorato presso il pronto soccorso estivo del Comune di OMISSIS in qualità di infermiera dal OMISSIS al OMISSIS avendo partecipato ad una procedura selettiva riservata a possessori del diploma di infermiere professionale.

2.6 Essendo pacifica la ricostruzione dei fatti, va ora esaminato il quadro normativo di riferimento.

2.6.1 In via generale, si evidenzia che l'istituto del riscatto, applicato ai corsi di studio richiesti per il conseguimento di diplomi abilitanti all'esercizio di attività professionali specifiche, consente di computare ai fini pensionistici, previo pagamento del previsto contributo, periodi che, pur non avendo dato luogo a prestazioni lavorative a favore dell'ente datore di lavoro, hanno comunque rappresentato una indispensabile fase propedeutica all'espletamento del servizio, nelle ipotesi in cui il diploma costituisca requisito richiesto per il posto ricoperto.

Va poi aggiunto che la Corte costituzionale ha affermato in più occasioni l'illegittimità costituzionale delle diverse norme relative ai riscatti dei periodi di studio per il conseguimento di determinati titoli, ove queste non prevedessero la facoltà di valorizzazione dei periodi corrispondenti a quei corsi di specializzazione e para-universitari, il cui diploma fosse richiesto come condizione per partecipare ai concorsi e per l'ammissione in servizio in determinati profili professionali (si vedano sent. n. 765/1988 per il diploma di vigilatrice d'infanzia; n.

426/1990 per il diploma di assistente sociale; n. 535/1990 e n. 52/2000 per il diploma dell'Accademia di Belle Arti; n. 133/1991 per il diploma di tecnico fisioterapista; n. 280/1991 per il diploma di educatore professionale; n. 26/1992 per il diploma d'infermiere professionale; n. 27/1992 per il diploma di I.S.E.F.; n. 178/1993 per il diploma di ostetrica; n. 209/1993 per il diploma di tecnico logopedista; n. 208/1995 per il diploma di tecnico in audiometria, fonologopedia e audioprotesi; n. 20/1996 relativa in generale ai diplomi di grado universitario).

In particolare, nella sentenza n. 26/1992 la Corte costituzionale ha ritenuto irrazionale il riconoscimento ai fini del riscatto contributivo del diploma di infermiere professionale conseguito ex art. 24 della legge n. 1646/1962 solo con riferimento al trattamento di quiescenza e non anche ai fini dell'indennità premio di servizio.

2.6.2 Nel caso in esame rileva, *ratione temporis*, quanto disposto dall'art. 24 della legge 22/11/1962, n. 1646 in base al quale “Il personale femminile iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali munito del diploma di infermiera professionale rilasciato da scuola convitto, istituita ai sensi degli artt. 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, può chiedere, oltre al riscatto dei servizi o periodi indicati all'art. 21, L. 11 aprile 1955, n. 379, anche il riscatto del biennio corrispondente al corso di studio presso la scuola convitto, purché il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.”.

Inoltre, in base all'art. 2 della legge 25/02/1971, n. 124 “Gli aspiranti

all'ammissione alle scuole per infermieri professionali ... debbono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, e, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1973-74, anche di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente dopo il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo grado".

Ancora, l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13/10/1975, n. 867 ha stabilito che "A decorrere dall'anno scolastico 1975-76, il corso di studi per il conseguimento del diploma di Stato di infermiere professionale è ripartito in tre anni scolastici".

2.6.3 Essendo questo il quadro regolatorio applicabile al caso di specie, posto che la ricorrente ha presentato domanda di riscatto del diploma di infermiera in data OMISSIS per aver frequentato la scuola di infermieri professionali presso la OMISSIS di OMISSIS durante gli anni OMISSIS ed aver conseguito il relativo diploma di infermiera professionale in data OMISSIS, non può che rilevarsi la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla richiamata normativa *ratione temporis* applicabile.

Invero, ai sensi dell'ultimo inciso dell'art. 24 della legge 22/11/1962, n. 1646 la ricorrente ha effettivamente occupato durante la carriera un posto di lavoro per cui il diploma di infermiera era prescritto per l'ammissione, come è chiaramente emerso dall'acquisizione istruttoria disposta nel corso del presente giudizio. Il Comune di OMISSIS ha infatti confermato che la ricorrente era stata assunta presso il pronto soccorso estivo comunale essendo stata selezionata nell'ambito di una

procedura per l'accesso alla quale era richiesto il requisito del diploma di infermiera. Si ritiene, poi, che quanto precisato nella parte finale del primo periodo del ridetto art. 24 della legge n. 1646/1962 (*"...purché il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera"*) facendo riferimento ad *"uno dei posti occupati durante la carriera"* possa includere anche posizioni lavorative ricoperte presso differenti enti (*"uno dei posti occupati"*), dovendosi intendere il termine *"carriera"* in senso ampio e non riferito unicamente alla carriera presso un determinato ente (nel caso di specie, l'APSS presso cui presta servizio la ricorrente da sempre in qualità di ostetrica).

Inoltre, appare altrettanto chiaro che per la partecipazione alla scuola infermieri professionali la ricorrente avesse unicamente bisogno del diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media) e di un certificato attestante l'ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore), come previsto a decorrere dall'anno scolastico 1973/1974 dal ridetto art. 2 della legge n. 124/1971. Così come non può dubitarsi che la durata legale del corso di studi frequentato dalla ricorrente per il conseguimento del diploma di infermiere professionale era di 3 anni in seguito a quanto disposto dal d.P.R. n. 867/1975.

2.6.4 In seguito, sulla materia è intervenuta la legge 08/08/1991, n. 274, entrata in vigore il 10/09/1991, il cui art. 8, c. 1, lett. b), ha stabilito che per ottenere il riscatto dei titoli di studio sono necessari tre requisiti: (a) il diploma deve essere titolo per l'ammissione al posto

occupato; (b) il corso di studi di cui si chiede il riscatto deve durare almeno 1 anno e deve essere riconosciuto dallo Stato, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; (c) il corso deve essere frequentato dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore (requisito che mancherebbe alla ricorrente).

Tuttavia, avendo la ricorrente presentato domanda di riscatto in data antecedente all'entrata in vigore di tale disciplina (precisamente il OMISSIS) essa non trova applicazione, come confermato anche dalla circolare allegata dall'INPS nella memoria di costituzione (si veda all. 3 alla memoria, circolare INPS 13/07/2016) laddove, su un quesito inerente a un caso analogo a quello a giudizio, si precisa che la disciplina della legge n. 274/1991 (art. 8, c. 1, lett. b) trova applicazione (solo) alle domande di riscatto presentate in data successiva alla sua entrata in vigore.

Ancora, sotto altro profilo, anche la circolare INPDAP prot. 9111, senza data, (all. 4 alla memoria INPS) nell'affrontare il caso di una richiesta di riscatto del diploma di infermiere professionale presentata da un'ostetrica precisa che l'istanza (presentata in data OMISSIS) non poteva essere accolta atteso che *"il diploma di infermiera professionale non è stato mai utilizzato e richiesto per uno dei posti occupati durante la carriera alle dipendenze di enti il cui personale è obbligato all'iscrizione a questo istituto"*. Requisito che, invece, come sopra visto sussiste nel caso della ricorrente, avendo occupato durante la carriera un posto per cui era richiesto il diploma di

infermiera presso un ente obbligato all'iscrizione presso la gestione pubblica CPDEL/INPDAP (Comune di OMISSIS).

Ed anche il provvedimento INPDAP del OMISSIS (all. 10 al ricorso) nel negare il riscatto alla ricorrente (salvo poi riaprire il procedimento per richiedere documentazione integrativa al Comune di OMISSIS, v. all. 11 al ricorso) sostiene che *“le norme che disciplinano questa Cassa non prevedono il riscatto del corso di studi per il conseguimento del diploma di infermiere professionale quando quest’ultimo non è titolo per il conseguimento del posto occupato”* per poi affermare, erroneamente, che la sig.ra C. *“ha sempre prestato servizio con la qualifica di ostetrica e mai con la qualifica di infermiere professionale”*. Circostanza affatto smentita dai documenti acquisiti in fase processuale, i quali confermano che la ricorrente, nell’ambito della sua carriera professionale, ha prestato servizio anche quale infermiera professionale.

2.6.5 La tesi dell’INPS sulla non riscattabilità del diploma di infermiere professionale posseduto dalla ricorrente e rilasciato ai sensi degli articoli 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e ai sensi dell’art. 32 del R.D. 21/11/1929 n. 2330 non è condivisibile, atteso quanto chiaramente disposto in ordine alla riscattabilità di tale titolo dal richiamato art. 24 della legge n. 1646/1962 (Corte costituzionale, sent. n. 26/1992). Oltretutto, che il diploma di cui trattasi sia riscattabile emerge anche dal fatto che lo stesso INPS ha già concesso il riscatto ai fini della liquidazione dell’indennità di premio di servizio. Peraltro, come correttamente

rilevato dalla difesa della ricorrente, sarebbe paradossale che venisse riconosciuto il riscatto ai fini dell'indennità premio di servizio e non ai fini di quiescenza (come nel caso di specie), attesto che anche la Corte costituzionale con la ridetta sentenza n. 26/1992, ha affermato che *“per costante giurisprudenza di questa Corte l'indennità di cui trattasi è da porre accanto alla pensione nell'ambito dell'intero trattamento di quiescenza (cfr. da ultimo, sentenza n. 73 del 1985) e pertanto unitaria va riconosciuta la tendenzialità a concedere alla preparazione professionale acquisita ogni migliore considerazione (cfr. anche legge 8 agosto 1991, n. 274, art. 8)”*.

2.6.6 Non può essere condiviso neppure quanto sostenuto dall'INPS, al fine di escludere la riscattabilità del titolo, in ordine all'omesso versamento contributivo nella cassa ex INPDAP da parte del Comune di OMISSIS. Come sopra visto, l'art. 24 della legge n. 1646/1962, norma *ratione temporis* applicabile, ai fini della riscattabilità del titolo richiede l'iscrizione alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, requisito che sicuramente possedeva la ricorrente nel momento in cui ha prestato servizio quale infermiera presso il Comune di OMISSIS, ente naturalmente obbligato all'iscrizione dei propri dipendenti alla cassa ex CPDEL (poi INPDAP e infine INPS), ed anche nel momento in cui ha presentato domanda di riscatto (in quanto dipendente dell'OMISSIS, v. estratto contributivo, all. 1 alla memoria INPS). D'altro canto, lo stesso Comune di OMISSIS ha attestato di *“aver regolarmente versato all'INPS, nella gestione competente, i contributi previdenziali ed assistenziali”* (all. 15 al ricorso, all. 2 alla

memoria INPS, documento nuovamente inviato dal Comune anche in seguito all'ordinanza n. 2/2024), risultando quindi di difficile comprensione l'estratto contributivo agli atti laddove riporta i contributi versati dal Comune di OMISSIS nell'assicurazione generale INPS. Peraltro, l'eventuale errore nel versamento dei contributi da parte dell'ente locale, ovvero l'erronea formazione dell'estratto contributivo da parte dell'INPS, non sono in ogni caso in grado di escludere il diritto della ricorrente ad ottenere il riscatto del titolo vantato, sussistendone tutti i presupposti di legge.

2.7 In conclusione, per i motivi sopra esposti, il ricorso va accolto.

2.8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

2.9 Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 L. 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige/Südtirol – Sede di Trento in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara la manifesta infondatezza e l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, c. 2, del d.P.R. n. 639/1970 in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione;

- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il riscatto dei tre anni del corso di studi per infermiera professionale ai fini del trattamento di quiescenza;

	- condanna l'INPS a provvedere al calcolo ed alla quantificazione del	
	contributo a carico della ricorrente con riferimento alla data di	
	presentazione della domanda (OMISSIS);	
	- condanna l'INPS alla rifusione delle spese ed onorari di lite nella	
	misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre a spese generali	
	ed accessori di legge.	
	Termine per il deposito della sentenza di 30 giorni.	
	Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 16 maggio	
	2024.	
	IL GIUDICE	
	(Cons. Massimo AGLIOCCHI)	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 7 giugno 2024	
	Il Funzionario Preposto	
	dott. Bruno MAZZON	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	DECRETO	
	Il Giudice Unico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della	
	Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto	
	articolo 52 nei riguardi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e	
	degli aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	22	

(Cons. Massimo AGLIOCCI)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 7 giugno 2024

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice Unico, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Trento, 7 giugno 2024

Il Funzionario Preposto

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente